

COMUNE DI PARELLA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



N. 19

Del 29/06/2011

OGGETTO: Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea su strada effettuato con autovettura.

Nell'anno **duemilaundici** il giorno **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **ventuno** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta di **PRIMA** convocazione il Consiglio Comunale .

Sono presenti i Signori

COGNOME e NOME	PRESENTE
COMITINI ROBERTO	SI
BOLLETTINO SILVANO (ASSESSORE ESTERNO)	SI
AMPRIMO EZIO MARIA (ASSESSORE ESTERNO)	SI
BALMA ROBERTO	SI
MANINA EZIO	SI
CALDERAN ALBERTO	SI
CERESA MARCO FABRIZIO	SI
CUTELLE' GREGORIO	SI
SARTORIS ROBERTA	SI
STROBBIA GIULIANA	SI
VALSECCHI OSVALDO R.	SI
GUARNERO PIERMASSINO	SI
IARETTI MASSIMO	SI
PERIN GRAZIANA	SI
TOMA FABIO	SI
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **COSTANTINI LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Roberto Comitini** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento ed alla approvazione del nuovo Regolamento per il servizio di noleggio con conducente – Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea su strada effettuato con autovettura, così come impartito dalla Provincia ed uniformarsi ai Comuni limitrofi;

Visto che lo schema di detto strumento, predisposto dal competente ufficio, sulla base del "Regolamento tipo" inviato dalla Provincia di Torino, composto da 29 articoli è rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e dell'utenza in generale ed è pertanto meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Assunti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

SI PROPONE

di approvare il nuovo regolamento per il servizio di noleggio con conducente – Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea su strada effettuato con autovettura, composto da n. 29 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

di sottoporre lo stesso al prescritto parere di competenza da parte della Commissione Consultiva Provinciale di Torino.

COMUNE DI PARELLA

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO

**per l'autorizzazione e la vigilanza
sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea
su strada effettuato con autovettura.**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

ART. 1

Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e, che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (art. 1 L. 21/92).

ART. 2

Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt.82-85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:

- a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- b) dalla Legge Regionale 23.1.1986, n. 1 "Legge generale sui trasporti e sulla viabilità";
- c) dalla Legge 15.1.1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- d) dal D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e dal Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- e) dal D.M. 15.12.1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- f) dal D.M. 20.4.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- g) dalla Legge Regionale 23.2.1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) dal D. L.vo 19.11.1997, n. 422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
- i) dalle future norme che disciplineranno la materia;
- j) dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 3

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale (art.8, comma 1, L. 21/92).
2. Non è possibile rilasciare un numero di autorizzazioni superiore al fabbisogno teorico di offerta e di servizi (risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia) ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento (art.3, comma 4, L.R. 24/95).

anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore; tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 5, comma 2.

ART. 4 **Titoli preferenziali**

Per l'assegnazione delle autorizzazioni, questo Comune sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28 del presente regolamento, individuerà titoli preferenziali che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria. Tra i titoli preferenziali dovrà essere inserito anche quello di:

“essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi” (art. 8, comma 4, L. 21/92);

e, potrà inoltre essere inserito quello di:

“essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza”.

ART. 5 **Requisiti professionali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse**

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (art.6, comma 5, L. 21./92).
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo (art.6, comma 6, L. 21/92).
3. Prima di rilasciare l'autorizzazione dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.
4. Il possesso dei requisiti d'idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958, n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (art.8, comma 2, L.R. 24/95).

-
- E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natante (art.8, comma 2, L. 21/92).
3. Questo Comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, verificherà che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
 4. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere comprovata a questo ente a mezzo di dichiarazione sostitutiva, certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:
 - l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone;Dovrà altresì essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza della titolarità di licenza per l'esercizio del servizio di taxi.
Nel medesimo tempo, andrà comprovata:
 - mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio, immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente (art.8, comma 1, L. 21/92) e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge;
 - mediante idonea documentazione la disponibilità di una rimessa sita in questo Comune, presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione dell'utenza (art.3 L. 21/92).
 5. Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni dovrà essere informata la Provincia di Torino ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

ART. 8

Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile (1); possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo (art.6, comma 6, L. 21/92).

Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della legge n. 21/92.

- (1) L'art. 230 bis disciplina l'impresa familiare. Come familiare si intendono il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2° grado; per impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2°.

La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice dice, dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.). Ai fini della determinazione dell'intensità del vincolo occorre considerare le linee e i gradi: la linea retta unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (nonno e nipote, padre e figlio); la linea collaterale quella che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (art. 75 cod. civ.) (fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite. Così tra padre e figlio v'è parentela di primo grado; tra fratelli v'è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e così via.

Di regola, la legge riconosce effetti alla parentela soltanto fino al sesto grado (art.77).

L'affinità è il vincolo che unisce con coniuge e i parenti dell'altro coniuge (art. 78). Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora ecc.

-
5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

ART. 11 **Inizio del Servizio**

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione (vedi art.7, comma 4, del presente regolamento).
2. Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, questo Comune disporrà la decadenza della stessa.
3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato da questo ente per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Polizia Municipale, per l'accertamento della rispondenza delle caratteristiche fissate da questo Comune.
5. Esperite le predette formalità, sull'autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra.

L'autorizzazione deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti agli addetti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura.

L'autorizzazione dovrà essere restituita a questo Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

ART. 12 **Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art.85, comma 4, del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi di quanto previsto dall'art. 7bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 - b) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve eseguire le procedure di cui alla legge 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 258,00, per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'art. 11, comma 5, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo del dipendente, collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura;
 - b) violazione dell'art.17, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;

-
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art.13 del presente regolamento;
 - e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
 - f) per non avere messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 17, comma 6, del presente regolamento;
 - g) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni (art.13, comma 4, L. 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura");
 - h) accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 23.1.1986, n. 1.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 15

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo da parte di questo Comune di emanare il relativo provvedimento entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento:
 - a) per non aver comprovato, nel termine di cui all'art.7, comma 4, del presente regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;
 - b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art.11, commi 1 e 3 del presente regolamento;
 - c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - d) per morte del titolare dell'autorizzazione, salvo quanto disposto dall'art. 10 del presente regolamento.
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione e la Provincia.

ART. 16

Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

1. Questo ente, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28 del presente regolamento, stabilisce con delibera dell'organo competente il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.
2. La Provincia, sentita la Commissione provinciale, verifica ogni anno la disponibilità delle autorizzazioni, nei vari Comuni, rispetto alla programmazione avvenuta e può provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 24/95.

ART. 17

Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione

-
2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti (art.13, 4 comma, L. 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura").
Nel rispetto di tali disposizioni questo Comune può prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva di cui all'art.28 del presente regolamento.
 3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.
 4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dal competente ufficio comunale. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.

ART. 20 **Svolgimento del Servizio**

1. Il Servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio (art.3, comma 1, L. 21/92).
La prestazione del servizio non è obbligatoria.
E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art.14 della legge n. 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap (art.14, comma 1, L. 21/92); la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto di carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap deve essere effettuato gratuitamente.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse (art.3, l. 21/92).
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse (art. 11, comma 4, L. 21/92).

ART. 21 **Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

(Il presente articolo si propone di dare attuazione al principio formulato dall'art.4, comma 2, della L. 21/92, tendente a realizzare una integrazione funzionale tra il trasporti di linea ed i servizi taxi: A livello regionale tale principio è stato sancito dalla L.R. 1/86 e dalla L.R. 24/95 che vedono nei servizi integrativi una possibile strategia per contribuire al risanamento delle aziende di trasporto pubblico locale).

1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.
2. Nel rispetto della vigente normativa l'autorizzazione verrà concessa da questo ente in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario di linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parere dell'ente concedente.

al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

ART. 25

Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio dovranno essere indirizzati al competente Ufficio comunale o provinciale; l'indirizzo e il numero telefonico dei predetti Uffici dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

ART. 26

Vigilanza e contravvenzioni

(L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento seguirà le procedure di cui alla legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni).

La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari di questo Comune ed a quelli della Provincia di Torino all'uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente (art.6, comma 2, L.R. 24/95).

ART. 27

Sindacato Provinciale sulle deliberazioni comunali

Le deliberazioni esecutive di questo ente, relative all'adozione, modifica, determinazione del numero di autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento, non saranno applicabili se non preventivamente sottoposte all'approvazione della Provincia di Torino, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge regionale 23.2.1995, n. 24.

ART. 28

Commissione Consultiva

(Art.4, comma 4, L. 21/92 e art.5, comma 6, L.R. 24/95)

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, questo Comune, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, provvederà alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, ai sensi del 4 comma dell'art.4 della legge n. 21/92, così composta:
 - a) dal Dirigente, qualora esista, o dal responsabile del Servizio o dal Segretario Comunale che la presiede;
 - b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
 - c) da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali come regolato da disposizioni di legge (L.R. n. 27/97);
 - d) da rappresentanti delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (L.R. 27/97);
 - e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12.7.1994, n. 23.

ALL. A

CM. 30 x 7

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI TORINO

STEMMA
DEL
COMUNE

COMUNE DI

NOLLEGGIO

